



## AVVISO AGLI SCIATORI

1. Per pista di sci da discesa si intende un percorso preparato e segnalato con paline sui lati destro e sinistro (80 e 30 cm, di colore arancione sulla parte terminale). Il grado di difficoltà viene indicato con segnaletica di colore appropriato (nero, rosso, blu).
2. E' vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti.
3. Ai bambini e ragazzi con età inferiore ai 14 anni è obbligatorio l'uso del casco nella pratica dello sci alpino e dello snowboard.
4. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando la sua andatura e la scelta delle piste alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dalla segnaletica.
5. Le piste sono normalmente aperte al pubblico dall'orario di apertura degli impianti di risalita sino a 15 minuti dopo la loro chiusura.  
E' severamente vietato percorrere le piste di sci dopo al di fuori degli orari di apertura.
6. E' vietato risalire le piste da sci a piedi o con gli sci o altro attrezzo o mezzo meccanico, salvo disposizioni diverse, impartite dalla Società Esercente.
7. La pratica dello sci fuori dalle piste di discesa avviene ad esclusivo rischio e pericolo dello sciatore, il quale, deve munirsi di appositi sistemi personali di individuazione e soccorso.
8. Il servizio di soccorso e rastrellamento è assicurato soltanto sulle piste aperte al pubblico.
- 9.
10. La vigilanza sull'osservanza delle norme relative alle piste di sci è affidata alle forze di polizia, ai Comuni e al competente servizio dell' Assessorato Al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze.
11. Nel caso di violazioni alle disposizioni di cui alla presente Legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 300,00.
12. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo 1° della Legge 24 luglio 1989, n° 689, concernente " Modifiche al sistema penale".

**Estratto dalla Legge Regionale 17 marzo 1992, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.**

18 gennaio 2008